



# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 del 29.09.2021

**OGGETTO:** *Atto di indirizzo per la redazione del PUG ai sensi dell'art. 26 della L. R. 19/2020.*

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 18,50 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **Antonio Rini** nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti signori:

			Presente	Assente	
1	<b>Antonio</b>	<b>RINI</b>	<b>Sindaco</b>	X	--
2	<b>Girolamo</b>	<b>ANZALONE</b>	<b>Vice Sindaco</b>	x	--
3	<b>Orazio</b>	<b>SCARPINATO</b>	<b>Assessore</b>	X	--
3	<b>Maddalena</b>	<b>ABRUSCATO</b>	<b>Assessore</b>	X	--
4	<b>Antonietta</b>	<b>SPARACIO</b>	<b>Assessore</b>	X	--

TOTALE PRESENTI 5

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Francesco Fragale**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile Area Tecnica avente ad oggetto: *Atto di indirizzo per la redazione del PUG ai sensi dell'art. 26 della L. R. 19/2020.*
- Considerato il parere espresso per la regolarità tecnica ;
- Ritenuto di approvarla integralmente;
- Con voti unanimi palesi;

### DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;

Successivamente

## LA GIUNTA COMUNALE

Con unanime votazione palese

### DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera **Immediatamente Esecutiva** , stante l'urgenza di provvedere per i motivi esposti in proposta.

**Comune di Ventimiglia (PA)**  
**Delibera Giunta municipale**

OGGETTO: *Atto di indirizzo per la redazione del PUG ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2020*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Premesso**

- che la L.R. 13 agosto 2020, n.19 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la materia urbanistica, abrogando nel contempo la previgente legislazione urbanistica.
- che la nuova legge obbliga i Comuni a procedere alla pianificazione urbanistica del loro territorio attraverso uno strumento ora denominato Piano Urbanistico Generale (PUG), le cui procedure di formazione ed i cui contenuti tecnici sono diversi rispetto a quelli del Piano Regolatore Generale, strumento che non può più essere aggiornato;
- che la nuova legge dispone, con il 1 comma dell'art. 53 della L.R. 19/2020, che i Comuni che, al momento di entrata in vigore della legge, hanno già adottato o quanto meno definito il progetto di un PRG, debbano invece proseguire l'iter di formazione del piano in corso secondo la previgente normativa e dunque concludere il processo di formazione del PRG.
- che con la Circolare n. 1 del 24 Settembre 2020 il D.R.U. dell'ARTA ha precisato che rientrano tra i Comuni che possono continuare l'iter del PRG e portarlo a compimento anche quelli che abbiano depositato al protocollo comunale anche lo schema di massima del PRG, ancorché non ancora discusso in Consiglio comunale.
- che la nuova legge, nell'art. 26 comma 2, consente ai Comuni di procedere in forma associata alla formazione del PUG al fine di una pianificazione complessiva e coordinata dei loro territori.

**Considerato:**

- che il Comune di Ventimiglia di Sicilia, essendo dotato di un PRG approvato con D. Dir. n. 432 del 14/04/03, i cui vincoli espropriativi sono decaduti e non avendo avviato la progettazione di una Variante generale al PRG vigente, dovrà pertanto avviare ex novo il procedimento di formazione del PUG.
- che occorre pertanto avviare nel più breve tempo possibile la procedura di formazione di un nuovo strumento urbanistico oggi denominato Piano Urbanistico Generale (PUG).

**Rilevato**

- che le Amministrazioni dei Comuni di Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia hanno espresso la volontà di procedere in forma coordinata e associata alla pianificazione dei loro territori, approvando allo scopo una deliberazione di Consiglio comunale, cui è allegata una specifica convenzione regolante i rapporti tra i comuni ai fini della redazione del PUG associato ed è individuato il Comune di Ciminna quale capofila;

**Accertato** che nel caso di formazione del PUG in forma associata, secondo le disposizioni contenute nell'art. 26, c. 2 della L.R. 19/2020, competono al comune capofila le attività amministrative previste nello stesso articolo e, prima tra tutte, la approvazione di un Atto di indirizzo per la formazione del PUG;

**Considerato** che la nuova legge assegna altresì alla Giunta anche il compito di procedere, con apposito atto di indirizzo, alla definizione delle Direttive che devono orientare le scelte strategiche del nuovo piano;

**Visto** il Documento di indirizzi per la pianificazione redatto nel rispetto delle indicazioni e dei principi contenuti nella L.R. 19/2021 e specificati nel D.A. 116/2021, che si allega alla presente per

farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** di poter condividere il contenuto di tale Documento e che esso possa essere assunto come Direttiva per la formazione del nuovo piano.

**Visti:**

- il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R.48/91;
- lo Statuto comunale
- la L.R. 19/2020 ed in particolare l'art. 26
- i pareri espressi sulla proposta

**DELIBERA**

- 1) di attivare il procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale di cui agli artt. 25 e 26 della L.R 19/2020 in forma associata tra i comuni di Baucina, Ventimiglia di Sicilia e Ciminna, con quest'ultimo comune capofila;
- 2) di delegare il Responsabile del Settore V - Edilizia privata ed Urbanistica del Comune capofila, ing. Vito Brancato, a procedere agli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dall'art. 26 della L.R. 19/2020;
- 3) di assumere come Linee guida per la formazione del nuovo piano le Direttive contenute nel documento che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione "provvedimenti" sottosezione "provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web istituzionale dell'Ente;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire la presentazione dell'istanza per la partecipazione al bando di cui al DDG n. 127 del 24.8.2021, pubblicato nella GURS del 3.09.2021.



Il Responsabile del Settore tecnico  
Arch. Rita Corsale

*Rita Corsale*

# COMUNI DI BAUCINA, CIMINNA E VENTIMIGLIA

## DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEL PUG IN FORMA ASSOCIATA

### Introduzione

I Comuni di Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia sono legati da solidi rapporti socio-economici e accomunati da forti valori storico-identitari.

Dovendo dunque avviare una nuova pianificazione urbanistica in attuazione della legge di riforma del governo del territorio, approvata lo scorso anno, è naturale che le Amministrazioni dei tre comuni abbiano pensato a coordinare le rispettive iniziative.

L'occasione è stata offerta dal disposto contenuto nell'art. 26, comma 2, della L.R. 19/2020 che ha dato ai comuni siciliani la possibilità di procedere in forma associata alla redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), ovvero del nuovo strumento urbanistico attraverso il quale i Comuni dovranno tradurre in disposizioni operative i principi enunciati dal legislatore nei primi articoli della legge e le linee di indirizzo definite dalla pianificazione regionale con il documento già approvato dalla Giunta di governo nel giugno scorso.

Tale modalità di redazione dei nuovi piani urbanistici comunale, oltre a trovare fondamento nella disposizione legislativa sopra richiamata, è esplicitamente suggerita nelle Linee guida per la redazione del PUG, approvate con Decreto Dirigenziale n. 116/2021. Tale documento, nell'invitare i Comuni a sperimentare nuove modalità operative, approcci metodologici e forme progettuali auspica che la sperimentazione *“possa riguardare anche la tipologia di strumento urbanistico da adottare, cogliendo tutte le opportunità che la nuova legge offre, ad iniziare da quella di condurre la attività di pianificazione in forma associata tra due o più Comuni. Una formula della quale non si sottovaluta la complessità sia politica che operativa, ma della quale si sottolinea la fondamentale importanza dal momento che a regime potrebbe determinare un significativo avanzamento nella gestione del territorio per tanti Comuni le cui attività urbanistiche sono fortemente interconnesse ed interdipendenti”*.

Redigere il PUG in forma associata, al di là della migliore efficacia che può avere uno strumento che affronta le problematiche dei tre comuni in forma integrata e coordinata, significa avviare un percorso di condivisione delle scelte strategiche per il governo del territorio, significa dare forza ad un comune disegno di rilancio economico e sociale, significa porsi come rete e non come singole realtà di fronte alla sfida della marginalità che questi territori, come tante aree interne della Sicilia, si trovano ad affrontare.

Sotto il profilo operativo, il comma 2 dell'art. 26 della L.R. 19/2020 dispone quanto segue:

*“I comuni possono tra loro associarsi o concludere convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori e possono provvedere alla formazione del piano in forma associata. A tal fine designano un comune capofila al quale compete l'applicazione delle procedure descritte nella presente legge e formulano l'atto di indirizzo da porre a base della pianificazione”*.

Dalla norma sopra citata e dall'insieme delle disposizioni contenute nella legge si evince che il PUG redatto in forma associata costituisce un unico strumento di pianificazione che esplica i suoi effetti giuridici sui territori dei comuni associati, come un normale Piano, ma il cui iter di formazione è affidato alla responsabilità di uno dei comuni associati, definito capofila.

Nel seguito si descriverà pertanto la natura giuridica ed il contenuto del PUG, precisando successivamente le particolarità che presenta il processo di formazione nella modalità di redazione in forma associata.

## 1. Natura giuridica e contenuti tecnici del PUG

Lo strumento del PUG appare, sia nei contenuti che nelle procedure, significativamente diverso dal PRG.

Relativamente ai contenuti la differenza sostanziale riguarda la funzione del piano, che da strumento di regolazione delle rendite connesse all'uso edificatorio dei suoli, diventa progetto di rigenerazione del costruito, nelle diverse forme che esso assume nel territorio, e di conservazione e restauro del paesaggio.

La differenza più significativa, per quanto attiene le procedure, riguarda invece la articolazione del PUG in due distinte fasi; la prima fase porta alla approvazione di un Documento Preliminare di PUG, la seconda alla approvazione del progetto definitivo del PUG. A differenza della precedente normativa riguardante i PRG, che prevedeva anche essa la approvazione di uno Schema di massima del PRG ma privo di qualsiasi efficacia giuridica, il Documento preliminare di PUG produce invece ben individuati effetti giuridici che possono anche riguardare estese parti del territorio comunale.

Ciò posto, si osserva che la legge 19/2020 inserisce il PUG all'interno di un complesso sistema di altri piani, il Piano Territoriale Regionale ed il Piano Territoriale Consortile e subordina la sua approvazione alla approvazione di questi ultimi. L'obbligo per i comuni di approvare il PUG scatta in particolare dopo un anno dalla approvazione del PTR.

Ed in effetti il PUG appare, leggendo le disposizioni della legge, fortemente condizionato sia dal PTR che dal PTC; in essi infatti prima la Regione e quindi i Consorzi dei comuni devono fissare le direttive per la redazione dei piani comunali.

Ciò non toglie tuttavia, in forza di un principio di flessibilità, ma anche per esplicita previsione normativa che il PUG possa non soltanto essere avviato ma che possa anche acquisire una validità giuridica senza che il PTC sia stato ancora approvato.

Nell'art. 26, nel comma 7 che si riferisce alla approvazione del Preliminare di piano, si stabilisce infatti un doppio regime nel caso in cui il PTR ed il PTC siano già stati approvati ed un altro nel caso in cui non siano ancora stati approvati. Se ne deduce pertanto con chiarezza che almeno il Documento preliminare di PUG possa essere approvato prima della approvazione dei piani sovraordinati, sia pure con una procedura particolare.

Il **primo passo** per la redazione del PUG è rappresentato dalla approvazione, da parte della Giunta Municipale del comune capofila, di un **atto di indirizzo** con il quale sono impartite le direttive riguardanti la formazione del Piano.

La legge non specifica ulteriormente il contenuto di tale atto di indirizzo, ma si ha ragione di ritenere, dalla lettura della legge ma anche dal combinato disposto con le norme statutarie che regolano le competenze della Giunta, che tale atto amministrativo sia assolutamente diverso dalle "*Direttive generali per la formazione del Piano*", con le quali si avviava, in base alla previgente disciplina urbanistica, l'iter del PRG. In primo luogo perché la Giunta ha nell'ordinamento regionale, ripreso nello Statuto comunale, compiti prevalentemente esecutivi ed organizzativi e non programmatici, ma anche per una altra più complessa ragione che va rintracciata nel rapporto che la nuova legge stabilisce tra il PUG ed i piani sovraordinati.

Spetta infatti alla Regione attraverso il PTR il compito di dare gli indirizzi ai comuni per la progettazione del PUG (art. 19, comma 6 punto c) ed ai Consorzi comunali il compito di definire il dimensionamento del piano ed i criteri progettuali da adottare (art. 22, comma 2, punto g). E' questa la ragione che ha indotto il legislatore ad eliminare il passaggio in Consiglio delle Direttive per la formazione del Piano, che era invece previsto per i PRG; le Direttive di fatto sono state spostate dal livello comunale a quello sovracomunale.

Viene dunque stabilita una subordinazione, di fatto, tra il PUG e questi strumenti.

Tornando ai contenuti dell'Atto di indirizzo si ritiene dunque che esso debba riguardare soprattutto le modalità operative attraverso le quali deve svilupparsi il processo di formazione del PUG,

riguardanti in primo luogo la opportunità di procedere alla formazione del piano in forma associata con altri comuni per un più efficace coordinamento territoriale, i criteri di selezione dei progettisti del Piano e dei tecnici redattori degli studi di settore, i criteri per garantire la partecipazione dei cittadini al processo di formazione del piano, ma anche, nel caso in cui la Regione ed i Consorzi non li abbiano definiti, i criteri generali, soprattutto di carattere metodologico, da seguire nella progettazione.

Il comma 2 dell'art. 26 della L.R. 19/2020 dispone quanto segue:

*“I comuni possono tra loro associarsi o concludere convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori e possono provvedere alla formazione del piano in forma associata. A tal fine designano un comune capofila al quale compete l'applicazione delle procedure descritte nella presente legge e formulano l'atto di indirizzo da porre a base della pianificazione”.*

Nel caso specifico dunque dovrà essere il Comune di Ciminna, designato capofila con Delibere dei Consigli comunali dei tre Enti, a curare questo e gli altri adempimenti amministrativi descritti di seguito.

Il secondo passo nell'iter di formazione del PUG è rappresentato dalla individuazione e nomina del **Responsabile del procedimento**. Questa figura assume un ruolo assai importante nel processo di formazione del piano, dal momento che la legge gli affida compiti amministrativi di grande responsabilità, precisamente:

- 1) pubblica nell'albo pretorio e sul sito *web* del comune un avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG, specificando le modalità attraverso cui gli interessati possono avanzare proposte e formulare suggerimenti
- 2) individua le modalità con le quali consultare e coinvolgere nelle successive fasi del procedimento i soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche attraverso la costituzione di un *forum* per le consultazioni
- 3) trasmette al Consiglio comunale il Documento preliminare di PUG ai fini della adozione e successivamente il progetto di PUG
- 4) indice le conferenze di pianificazione
- 5) dispone la pubblicazione del Preliminare di piano e successivamente del PUG.

Le responsabilità del responsabile del procedimento sono ancora più grandi evidentemente nel caso di formazione del PUG in forma associata; in questo caso infatti il Responsabile dovrà anche curare i rapporti tra i Comuni coinvolti nel procedimento.

Per questo può essere opportuno affiancare al Responsabile altre figure di supporto.

Gli adempimenti successivi a quelli sin qui descritti, che in realtà possono però essere adottati contestualmente agli altri sinora descritti (la legge non specifica nulla in merito alla sequenza temporale di tali adempimenti), riguardano la individuazione e **la nomina del progettista e dei redattori degli studi di settore**.

Per quanto riguarda la **progettazione del PUG** la nuova legge (art. 26) dispone che possa essere *“affidata, ove necessario, a professionisti all'uopo incaricati e consulenti che siano qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale, anche mediante il ricorso a concorsi di progettazione”*

Tale indicazione, contenuta nell'art. 26, deve collegarsi con le altre, contenute negli artt. 13 e 14, che dispongono che ogni comune si doti di una struttura tecnica per la pianificazione del proprio territorio e per la gestione del Sistema Informativo Territoriale.

Appare dunque necessaria la costituzione di uno specifico **Ufficio comunale di piano**, al cui interno individuare il Responsabile della progettazione, che dovrà essere necessariamente un laureato magistrale/specialistico abilitato alla professione; tale ufficio potrà avvalersi come detto anche di tecnici esterni e consulenti purchè qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale. In caso di indisponibilità ma anche per scelta discrezionale della Amministrazione, potrà essere conferito un incarico a professionista esterno purchè di comprovata esperienza. La

nuova legge infatti non stabilisce più una priorità dell'incarico interno rispetto ad un incarico professionale esterno all'Ente, facendo però riferimento ad una condizione di necessità.

Relativamente agli **studi di settore**, la nuova legge (art. 26) dispone che essi consistano nei seguenti (*entro parentesi il Decreto dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente che ne definisce i contenuti*):

1) **Studio agricolo forestale (SAF) (D.A. 119 del 16/07/2021)**. Secondo la previgente normativa tale studio era fundamentalmente finalizzato ad individuare le aree a colture specializzate da escludere dall'uso edificatorio e a classificare e perimetrare i boschi, le fasce forestali e le formazioni riparali, da sottoporre ai vincoli di legge. La nuova legge amplia considerevolmente i compiti assegnati a questo studio, dal momento che introduce una nuova definizione (art. 37) del territorio rurale la cui classificazione e zonizzazione non può che basarsi su uno specifico studio specialistico.

2) **Studio geologico. (D.A. 120 del 16/07/2021)**. Rispetto alla previgente normativa, che resta sostanzialmente confermata, si aggiunge però la precisazione che tale studio debba contenere un particolare riferimento agli *“aspetti idrogeologici (P.A.I.)”*.

3) **Studio di compatibilità idraulica. (D.A. 117 del 17/07/2021)**. Ha il compito di:

- a) *verificare le previsioni urbanistiche in relazione al livello di pericolosità;*
- b) *definire le previsioni urbanistiche ammissibili e le attività esercitabili;*
- c) *individuare le norme d'uso e le prescrizioni attuative;*
- d) *individuare gli interventi idonei a garantire l'assetto idraulico del territorio e il rispetto del principio d'invarianza idraulica;*
- e) *individuare le indicazioni costruttive per l'applicazione di tecniche di riduzione della vulnerabilità (floodproofing)”*.

Va rilevato che alcune di tali prestazioni e segnatamente quelle di cui alla lettera d) potrebbero esulare dalle tradizionali competenze del geologo, sconfinando nel campo dell'ingegneria idraulica. Occorre pertanto valutare la eventuale necessità di incaricare un soggetto diverso dal redattore dello studio geologico, in relazione alle caratteristiche del territorio comunale ed alla sua criticità sotto il profilo idrogeologico.

4) **Studio demografico e socio-economico**. La nuova legge assegna a questo studio, che ha tradizionalmente fatto parte delle analisi occorrenti per la redazione del PRG, una consistenza autonoma e un carattere propedeutico al PUG. Occorre pertanto procedere, anche per questo studio, alla individuazione del soggetto che deve redigerlo.

5) **Studio archeologico**. La legge prescrive che tale studio debba essere redatto dalla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, su richiesta del Comune. Occorre pertanto che l'Amministrazione comunale ne richieda la redazione.

6) **Rapporto Ambientale VAS**. Su questa materia restano pienamente valide le disposizioni normative vigenti, già da tempo applicate ai PRG.

7) **Studio di incidenza ambientale per le Aree di rete natura 2000**. Su questa materia restano pienamente valide le disposizioni previgenti.

Sulla base degli studi sopra descritti, e tenendo conto dell'atto di indirizzo della Giunta e delle osservazioni pervenute nel periodo (di trenta giorni) di pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento, l'Ufficio di Piano dovrà, entro il termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, elaborare il **Documento preliminare del PUG**, corredato dal **Rapporto Ambientale preliminare della VAS**.

Prima di inoltrare il preliminare del PUG ai tre Consigli comunali per la adozione, il Responsabile del procedimento dovrà indire (in assenza del PTR) una specifica **Conferenza di pianificazione** volta a riscontrare la coerenza delle indicazioni del documento preliminare con i quadri e gli obiettivi generali e di area vasta, invitando a parteciparvi tutti i **soggetti pubblici competenti**.



Successivamente, entro sessanta giorni dall'inoltro dell'esito della conferenza, il Piano dovrà essere discusso ed adottato da ciascuno dei tre Consigli comunali.

Il Piano preliminare adottato è pubblicato per intero sui siti web e per informazione sulla GURS.

Nei successivi novanta giorni dovrà essere elaborato il **PUG definitivo**, secondo le Linee guida emanate con specifico Decreto (**D.A. 116 del 17/07/2021**) dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Va rilevato che la adozione del Preliminare di piano, come già detto, determina precise conseguenze giuridiche che consistono:

- nella possibilità di rendere il piano adottato esecutivo per determinate aree che dovranno essere perimetrate nello stesso piano. All'interno di tali aree potranno essere immediatamente rilasciati singoli titoli abilitativi, ovvero possono essere approvati piani attuativi, anche in difformità dalle previsioni del precedente PRG, senza attendere la conclusione del procedimento di formazione del PUG;

- nella possibilità di perimetrare parti del territorio comunale nelle quali, per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano che potrebbero essere compromessi dall'applicazione delle pregresse previsioni urbanistiche contenute nel PRG, è sospeso il rilascio di singoli titoli abilitativi a far data dalla delibera di adozione del progetto preliminare e sino all'approvazione del PUG.

Tali possibilità rendono di fatto il Preliminare del PUG uno strumento per certi versi autonomo e comunque in grado di dare soluzione alle più pressanti questioni urbanistiche connesse alla gestione del territorio come ad esempio al problema della ritipizzazione delle aree bianche.

## **2. Direttive metodologiche per la redazione del PUG**

Per le ragioni espresse in premessa si ritiene che le Direttive per la redazione del PUG, a differenza delle Direttive che si riferivano ai PRG, debbano limitarsi a formulare indirizzi strategici ed indicazioni di carattere metodologico.

Una simile impostazione, oltre a rispondere al dettato normativo, consente di lasciare la parola, per quanto attiene le decisioni che riguardano specificatamente le questioni urbanistiche locali, a coloro che sono più direttamente interessati, ovvero i cittadini e le associazioni che in vario modo li rappresentano, che come detto in premessa saranno coinvolti in un processo di partecipazione alle decisioni che costituisce uno dei punti più qualificanti della nuova legge urbanistica.

**Il Documento di Direttive pertanto sarà integrato con le indicazioni che verranno date dai soggetti istituzionali e dai rappresentanti di interessi diffusi nella fase di pubblicazione della stessa delibera. A tali Direttive, così integrate, dovrà riferirsi il progettista per la predisposizione del Documento preliminare del PUG.**

Di seguito viene quindi riportata, dapprima, una brevissima disamina dei principali problemi urbanistici che interessano il territorio di dei tre Comuni interessati dal PUG, a partire dalla strumentazione urbanistica vigente e dalla pianificazione sovraordinata, e successivamente alcune indicazioni riguardanti i principi ai quali la nuova pianificazione deve ispirarsi.

## **3. Lo stato di fatto e di diritto**

### **3.1 Gli strumenti urbanistici vigenti.**

I comuni di Baucina, Ciminna e Ventimiglia sono accomunati, riguardo alla strumentazione urbanistica, dal fatto di disporre di piani datati e con vincoli espropriativi ampiamente scaduti.

La situazione più critica è certamente quella di Baucina, che risulta ancora dotato di un Programma di Fabbricazione approvato con D.A n. 61 del 6/3/1981. Il processo di formazione del PRG infatti si è arrestato moltissimi anni fa a seguito della restituzione del PRG adottato dal Consiglio comunale da parte della Regione per rielaborazione totale. Negli anni più recenti sono state portate

avanti iniziative per la stesura delle Direttive generali di un nuovo PRG, ma a tutt'oggi tali iniziative non sono approdate ad atti deliberativi consiliari di approvazione.

Meno critica la situazione degli altri due comuni che risultano dotati di PRG approvati rispettivamente con D. DIR. n° 646/DRU del 26/07/2007 (Ciminna) e con D. DIR.n°432 del 14/04/03 (Ventimiglia), entrambi comunque con vincoli scaduti.

### 3.2 Il quadro vincolistico.

Nella redazione del PUG dovranno essere tenuti in considerazione numerosi vincoli agenti sui territori dei tre comuni che possono in linea di massima essere così individuati:

#### **A) Vincoli urbanistici, derivanti dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali (generali ed attuativi);**

#### **B) vincoli discendenti da leggi.**

- Vincolo fluviale di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. n. 523 del 25.07.1904. Vanno considerate le fasce di inedificabilità assoluta di m. 10 dal piede degli argini, sponde e difese di tutti i corsi d'acqua (fiumi, torrenti, incisioni naturali, canali e fossi nei quali scorrono, anche con regime stagionale, acque pubbliche) (riferirsi alla mappa catastale).

- Vincoli derivanti dalla presenza di pozzi per uso idropotabile ai sensi dell'art. 94 del D.L.152/2006. Vanno considerate le zone di tutela assoluta (non inferiore a m. 10), di rispetto (pari a m 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, se non diversamente normato dalle Regioni) ed eventuali altre zone di protezione (individuate dalle Regioni all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda), specificando per ciascuna il relativo regime normativo.

- Vincoli derivanti dalla presenza di infrastrutture viarie, derivanti dal Codice della Strada (art. 28 D.P.R. 495/1992 e s.m.i.). Per ciascuna infrastruttura va considerata la relativa fascia di arretramento, distinguendo se la infrastruttura si trova dentro o fuori dai centri abitati.

- Vincolo di elettrodotti. Ai lati delle linee aeree esterne esistenti, al fine di limitare l'esposizione ai campi elettrici e magnetici negli insediamenti abitativi, in attuazione della Legge Quadro 36/2001 (Art. 4, comma 1, punto h) e succ. mod., va prevista una fascia di arretramento delle costruzioni adibite ad abitazione o nelle quali comunque si svolgano attività che comportano tempi di permanenza prolungati, di ampiezza pari a quella stabilita, per ciascuna tensione nominale, dal D.M. 29/05/2008.

- Vincolo di acquedotto e oleodotto. Ai lati delle condutture in pressione che attraversano il territorio comunale è istituita una fascia di protezione di larghezza minima di m.1,50 per parte dall'asse della tubazione.

- Fascie di rispetto cimiteriale ai sensi del T.U. delle Leggi sanitarie e dell'art. 28 della L. 166/2002. Va considerata una fascia di rispetto attorno al muro perimetrale dei cimiteri esistenti così come determinata dai provvedimenti comunali o in assenza di m. 200.

- Fascia di rispetto dei depuratori ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27/1986. Vanno considerate le fasce di inedificabilità assoluta stabilite in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione

- Vincolo sulle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 e s.m.i. Vanno considerate le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, distinte per anno, nelle quali è vietata per dieci anni (dall'evento) la edificazione e che non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

- Vincolo di rispetto di impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale (DM 17 aprile 2008). Vanno considerate le fasce di rispetto così come determinate nella norma di riferimento, specificando per ciascuna area le limitazioni imposte.

- Vincolo di Usi Civici di cui all'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Vanno considerati i perimetri delle aree soggette ad Usi civici, specificando il relativo regime vincolistico.

- Vincolo demaniale trazzerale (art. 25 della L.R. n. 10 del 27/04/1999 e s.m.i.). Vanno considerate le aree ricadenti entro il Demanio trazzerale, specificando le relative limitazioni.

#### **C) Vincoli discendenti dalle previsioni dei piani territoriali generali e settoriali;**

- Piano Territoriale Regionale (art. 19 della L.R. 19/2020)

Vanno considerate le eventuali prescrizioni vincolistiche introdotte dal piano (quando redatto) specificandone i regimi normativi. In atto sono state approvate con Delibera della Giunta di Governo del 17 Giugno 2021 le Linee guida del Piano, che costituiscono un riferimento da tenere in considerazione nella progettazione del Documento preliminare del PUG:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) e Piani d'Ambito del Piano Territoriale Paesaggistico. Vanno considerati i perimetri delle aree così come individuate nella carta dei regimi normativi dei piani d'Ambito, specificando per ciascuna di esse (aree di livello 1, 2 e 3 e aree di recupero) le limitazioni ed i vincoli imposti alla attività edilizia. (Il Piano è attualmente in adozione ma è già stato oggetto di concertazione con i Comuni).

- Piani stralci di bacino per l'Assetto Idrogeologico. Vanno considerati i perimetri delle aree di pericolosità geomorfologia e idraulica così come identificati nei Piani stralcio relativi ai bacini che interessano i territori comunali specificando per ciascuna area il relativo regime vincolistico.

- Piano regionale dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio (Piano cave). Vanno considerati i perimetri delle aree interessate dal piano, specificando per ciascuna di esse i relativi regimi normativi.

- Progetto Integrato Regionale della Rete ecologica siciliana. Vanno considerati i perimetri delle aree interessate dal Piano, specificando per ciascuna di essa (ZPS, SIC/ZSC, aree RAMSAR, aree BIRD, ..... ) i relativi regimi normativi. Vanno altresì considerate le fasce di arretramento stabilite dalla L.R. 16/2016 e s.m.i.

- Piano di gestione delle aree di Rete Natura 2000. Vanno considerate le perimetrazioni degli habitat prioritari e della altre suddivisioni in ambiti, secondo le indicazioni del Piano di gestione, specificando per ciascuna di essi i relativi regimi normativi.

- Piano regionale dei Parchi e delle Riserve. Vanno considerati i perimetri delle aree interessate dal piano, specificando per ciascuna di esse (Riserve naturali, ..... ) e per le zone in cui sono suddivise i relativi regimi normativi.

- Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS). Vanno considerati i perimetri delle aree eventualmente interessate dal piano, specificando per ciascuna di esse i relativi regimi normativi.

- Piano Regionale di gestione del rischio alluvioni. Vanno considerati i perimetri delle aree soggette a rischio alluvioni così come identificati nel piano, specificando per ciascuna area il relativo regime vincolistico.

- Piano per rischi amianto ai sensi della L.R. 10 del 29/06/2014. Vanno considerati i perimetri delle aree di rischio come individuate negli elaborati redatti ai sensi dell'art. 3 lett c) della legge 10/2014, specificando per ciascuna area le limitazioni imposte.

#### **D) Vincoli discendenti da atti amministrativi.**

- Vincolo idrogeologico di cui al R. D. 3267/1923. Vanno considerate le aree sottoposte al vincolo con specifici atti amministrativi che subordinano la attività edilizia alla acquisizione di un parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

- Vincolo di geosito apposto ai sensi della L.R. 11 aprile 2012, n. 25. Vanno considerati i perimetri delle aree individuate in specifici Decreti attuativi, specificando per ciascun ambito le limitazioni imposte.

- Vincoli di interesse pubblico apposti ai sensi del Codice dei Beni culturali, artt. 10 e sgg del D.Lgs n. 42/2004. Vanno considerati i perimetri delle aree sottoposte a tutela, specificando i relativi regimi di vincolo come specificati negli atti amministrativi specifici.

- Vincoli per Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D. Lgs. n°105 del 26 giugno 2015. Vanno considerati i perimetri delle aree di rischio come individuate negli elaborati dello specifico Documento approvato con atto amministrativo regionale, specificando per ciascuna area le limitazioni imposte.

A tali indicazioni vanno aggiunte quelle contenute nelle Linee guida per la redazione del PUG, di recente emanazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (D.A. n. 116 del 06/07/2021), che, con riferimento al processo di formazione del PUG, aggiungono che nel PUG ed in particolare in un apposito elaborato denominato "carta dei vincoli" devono essere rappresentati anche i vincoli discendenti dagli studi di settore propedeutici al PUG, distinguendo il livello di modificabilità che la loro presenza e sovrapposizione determina nelle diverse parti del territorio comunale.

#### **4. Indirizzi progettuali generali**

##### **4.1 Le invarianti strutturali**

Tutte le limitazioni ed i vincoli descritti nel paragrafo precedente dovranno essere considerati elementi invarianti nella progettazione del nuovo Piano.

Analogamente elementi invarianti nella progettazione del piano devono essere considerate le eventuali indicazioni vincolistiche derivanti degli studi propedeutici di settore, geologico, agricolo-forestale, di compatibilità idraulica, archeologico.

Nel primo dovranno essere indicate e perimetrate le eventuali aree soggette a dissesti di natura geologica o idraulica o interessate da formazioni tettoniche o da rischio sismico in genere, nelle quali potranno non essere ammesse nuove costruzioni, nonché le aree nelle quali le nuove costruzioni potranno essere eseguite osservando particolari cautele. Tali indicazioni dovranno riguardare in particolare le aree di nuova urbanizzazione previste nel piano; una verifica di natura geologica, anche alla luce della nuova normativa tecnica sulle costruzioni subentrata nel 2018, dovrà comunque essere svolta, ai fini di una loro eventuale riconferma nel nuovo piano, anche per le aree già interessate da previsioni di urbanizzazione dei Piani vigenti.

Il nuovo studio dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nella Regione siciliana, facendo riferimento in particolare alle indicazioni operative contenute nel D. A. n. 120 del 14/07/2021.

Nello studio agricolo-forestale, oltre ad essere indicate ed esattamente perimetrate le aree boscate e le aree di macchia e vegetazione ripariale ai sensi del D.P.R.S. del giugno 2000, ai fini dell'applicazione del vincolo sopra ricordato, dovranno pure essere individuate le aree agricole strategiche. Per tali ambiti il piano non potrà prevedere, a meno di comprovate ed ineludibili necessità, destinazioni diverse da quelle agricole. Vanno inoltre considerate tutte le eventuali indicazioni riguardanti la tutela di determinate aree di interesse storico e documentativo.

Nello studio di compatibilità idraulica dovranno essere riportati i perimetri delle aree sottoposte a limitazioni distinguendole in base alla classificazione proposta nello stesso Studio.

Infine per ciascuna delle aree di interesse archeologico individuate nello studio archeologico prodotto dalla Soprintendenza va definito il tipo di vincolo o tutela da adottare e le eventuali conseguenti limitazioni alla attività edilizia.

##### **4.2 Il procedimento di formazione del piano e la valutazione ambientale strategica**

Il nuovo piano, così come tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, dovrà essere sottoposto al procedimento di VAS, in attuazione di quanto stabilito con D.L.vo n. 152/2006 e smi, al fine di minimizzare o mitigare l'impatto ambientale delle opere in esso previste.

##### **4.3 Rapporti con la pianificazione vigente**

Nella progettazione del piano è necessario tener conto del fatto che le sue previsioni verranno ad incidere su un territorio il cui stato di diritto è stato precisamente definito dal previgente PRG, del quale il nuovo piano costituisce variante, e da un insieme, precedentemente descritto, di strumenti di pianificazione sovralocale.

Tale notazione, di per se importante, assume una maggiore rilevanza in relazione a quanto previsto

dal Decreto legge del maggio 2001 che regola il procedimento di espropriazione per pubblica utilità; in esso si prevede infatti che i vincoli espropriativi, decaduti per il trascorso periodo di validità, se riproposti nei nuovi strumenti urbanistici, debbano essere indennizzati. Tale disposizione, che è entrata in vigore a far data dal gennaio 2002, vincola l'attuazione del nuovo Piano alla disponibilità delle somme occorrenti per gli indennizzi.

Nella redazione del nuovo piano pertanto dovrà, caso per caso, valutarsi con la massima attenzione l'opportunità di riconferma dei vincoli espropriativi, che dovrà comunque in linea di principio ammettersi soltanto nel caso di comprovata necessità.

Di contro le previsioni non vincolative del previgente PRG potranno confermarsi nel caso in cui non contrastino con il sistema degli invarianti strutturali, con i principi di tutela posti a fondamento del piano, ovvero con disposizioni normative intervenute successivamente alla approvazione del Piano.

Per quanto concerne il contenuto tecnico-normativo del Piano si sottolinea la necessità, di cui si è già detto, di limitare il più possibile la previsione di vincoli preordinati alla espropriazione, atteso che essi decadono dopo appena cinque anni dalla approvazione del Piano, rinviandone la previsione a piani esecutivi di iniziativa pubblica o, più opportunamente, di iniziativa privata.

Se a questo si aggiunge il fatto che con la sentenza 348/07 della Corte Costituzionale e con la successiva ratifica operata dalla finanziaria 2008, l'indennizzo nella espropriazione per pubblica utilità è stato quasi raddoppiato, commisurandolo al valore di mercato del bene da espropriare, ci si rende conto facilmente di quanto profondamente sia mutato il ruolo del piano urbanistico e quanto poco produttivo possa ormai ritenersi la consolidata pratica della apposizione, attraverso il PRG, di vincoli espropriativi.

#### 4.4 Rapporti con la pianificazione regionale e consortile/metropolitana

Come detto in premessa la legge stabilisce una precisa subordinazione del PUG rispetto al Piano Territoriale di livello regionale e al Piano Consortile, introdotti dalla stessa legge.

In realtà però tali piani non risultano ancora redatti.

Ad oggi risulta redatto solamente un Atto di indirizzo per il Piano Territoriale Regionale, approvato con Delibera della Giunta di Governo n. 263 del 17 giugno 2021. In esso sono fissati i principi inderogabili sui quali deve basarsi la azione di governo della Regione e degli Enti locali.

Tali principi, esplicitati nel capitolo successivo, dovranno essere assunti come linee di indirizzo per la progettazione del PUG.

### 5. Indirizzi strategici

Coerentemente con quanto detto in premessa, vengono forniti di seguito, piuttosto che precise indicazioni di intervento inerenti i temi della pianificazione locale, i principi generali ai quali il nuovo Piano dovrà attenersi. Dal rispetto di tali principi deriveranno le linee strategiche e le previsioni operative del piano, che dovranno definirsi attraverso il confronto con i soggetti pubblici e privati, portatori di interessi collettivi.

La funzione di governo del territorio dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di integrazione, efficienza, economicità, equità ed imparzialità dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto dei seguenti principi di efficacia dell'azione di governo del territorio, fissati dal legislatore nei primi articoli della L.R. 19/2020:

**Sostenibilità e qualità.** La pianificazione dovrà contribuire in maniera attiva a contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici e che va tutelato anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile dovranno essere coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica e perseguire la tutela e la valorizzazione della funzione

agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate delle città in contrazione.

**Riuso e rigenerazione urbana.** I tre comuni, nella redazione del piano, dovranno prioritariamente procedere al censimento delle aree del territorio comunale già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione; e dovranno procedere altresì, all'interno delle aree censite, alla costituzione e alla tenuta di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali. Gli interventi di recupero delle aree storiche o delle aree urbane dimesse, nonché di recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, dovranno essere favoriti attraverso un'adeguata regolamentazione urbanistica incentivante.

**Perequazione e compensazione.** Le previsioni contenute nel piano dovranno essere attuate secondo criteri e strumenti perequativo-compensativi, al fine di assicurare maggior efficienza e giustizia alle politiche pubbliche ed alla funzione pianificatoria, nonché un'equa ed estesa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i proprietari delle aree interessate dalla trasformazione urbanistica, sterilizzando la rendita parassitaria e incentivando la redditività imprenditoriale. La perequazione urbanistica si dovrà realizzare attraverso la più equa ed efficace distribuzione di diritti edificatori e di oneri tra i proprietari di aree ricomprese in ambiti, anche discontinui, individuati dal piano e può estendersi anche a tutto il territorio comunale con le opportune regolazioni. La perequazione si dovrà realizzare anche attraverso una compensazione urbanistica, paesaggistica e ambientale che agevoli la valorizzazione delle risorse.

**Concertazione e partecipazione.** In ultimo ma non per ultimo va stabilito il principio che tutte le previsioni del PUG dovranno essere filtrate attraverso un processo di coinvolgimento dei soggetti territoriali, degli enti ma anche dei cittadini nelle scelte decisionali.

La partecipazione, così come per altro prescritto nella Legge 19/2020 e nelle Linee guida per la redazione del PUG, deve costituire il metodo da seguire nella progettazione del nuovo assetto del territorio.

Nel rispetto di tali principi il nuovo piano dovrà perseguire i seguenti indirizzi strategici:

- 1) assicurare che i processi di trasformazione urbana e territoriale siano compatibili con la sicurezza e la riduzione dei rischi territoriali, la salute e la qualità della vita dei cittadini, preservino da alterazioni irreversibili i connotati fisici del territorio e ne mantengano l'identità storico-culturale con adeguate azioni di recupero dei siti degradati o compromessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e delle altre normative di settore aventi incidenza sull'attività urbanistico - edilizia;
- 2) promuovere la valorizzazione e il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali della città e del territorio, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche alla eliminazione delle sperequazioni territoriali;
- 3) valorizzare i centri storici urbani e le altre aree edificate di interesse storico ed ambientale, nonché i complessi di case sparse, nuclei rurali e singoli edifici di interesse storico, promuovendo e attuando interventi di restauro urbano, riqualificazione urbana, ristrutturazione e recupero edilizio, mediante una regolamentazione immediatamente applicabile (riducendo al minimo il rinvio a pianificazione esecutiva) che ne consenta una trasformazione urbanistica compatibile per la loro identità storica ma orientata al loro corretto inserimento nel contesto attuale;
- 4) perseguire la riduzione del consumo di suolo, limitandolo ai casi in cui non sussistano valide alternative ma sempre in una logica di compattezza e contenimento delle aree urbanizzate. Le previsioni di interventi di trasformazione o di nuova costruzione, laddove ritenute necessarie, dovranno comunque raccordarsi con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico - ambientali, agro - silvo - pastorali e storico-culturali disponibili;

- 5) determinare i fabbisogni insediativi ai quali il nuovo piano deve dare risposta in una logica di contenimento, tenendo conto delle possibilità di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
- 6) progettare il sistema infrastrutturale e dei servizi tenendo conto delle reali possibilità realizzative, in una logica di integrazione tra le tre realtà urbane interessate dal piano urbanistico, tenendo conto delle caratteristiche funzionali di ciascun centro e dalle prospettive di specializzazione funzionale che ognuno dei tre centri può esprimere;
- 7) esplorare la fattibilità di una serie di interventi, sia a carattere pubblico che privato, finalizzati a conferire nuove funzioni urbane a spazi e immobili in fase di declino e di degrado per il venir meno della loro funzione originaria o non più adeguati alle esigenze della contemporaneità, con l'obiettivo di rigenerare le Comunità locali e sviluppare una maggiore coesione socio-culturale, quale presupposto per l'attivazione di un processo duraturo di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per l'attrazione di nuovi residenti, che consentano di attenuare la marginalità territoriale ed i processi di periferizzazione dell'area.

La redazione del PUG in forma associata, al di là dei vantaggi conseguenti alla possibilità di razionalizzare le scelte urbanistiche rapportandole ad un contesto territoriale più vasto, deve costituire l'occasione per strutturare forme stabili di aggregazione comunali che consentano di gestire la attuazione del piano, realizzando economie di scala.

Gli obiettivi sin qui enunciati non potranno comunque essere raggiunti se non attraverso una ampia condivisione da parte delle tre comunità, che dovranno avere un ruolo fondamentale durante l'intero processo di costruzione del Piano.

Le forme di coinvolgimento, da studiare attentamente per risultare pienamente efficaci, potranno consistere nella organizzazione di forum telematici ma possono anche prevedere, come previsto dall'art. 43 della L.R. 19/2020 e raccomandato nelle Linee guida regionali, la costituzione di Urban Center, ovvero di luoghi fisici ma anche spazi virtuali nei quali “svolgere un'attività di servizio nei confronti della comunità locale, con lo scopo di migliorare il livello d'informazione, conoscenza, trasparenza, partecipazione, condivisione, effettività rispetto ai processi decisionali delle politiche urbane”.

L'Urban Center è anche il luogo più idoneo all'interno del quale può essere pianificato, attraverso laboratori di progettazione, lo sviluppo di un'attività di formazione ed espansione di idee e progetti di “*condivisione urbana*”, estesa alle problematiche non solo di carattere strettamente urbanistico ma riguardanti anche le problematiche globali della società, l'intero sviluppo del territorio nelle sue componenti sociali, economiche, culturali. Obiettivo della attività di partecipazione è la raccolta dei contributi di competenze specifiche per la valutazione delle scelte, la massima trasparenza delle scelte stesse, la prevenzione dei possibili conflitti in materia di trasformazione del territorio, a partire dalla costruzione di percorsi di condivisione del quadro di informazioni che sottendono le scelte stesse, il trasparente coinvolgimento degli operatori, pubblici e privati.

**OGGETTO:** *Atto di indirizzo per la redazione del PUG ai sensi dell 'art. 26 della L. R. 19/2020.*

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

**Ventimiglia di Sicilia, 27.09.2021**

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO***  
***f.to Arch. Rita Corsale***



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to ANTONIO RINI

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIROLAMO ANZALONE

f.to FRANCESCO FRAGALE

---

---

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.09. 2021 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 ( trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li 29.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to FRANCESCO FRAGALE

---

Affissa all'albo pretorio il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il.....,senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE  
f.to MILIANTA LUCIA

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della deliberazione, ai sensi dell' art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal .....al.....e che.....è stata prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCO FRAGALE